

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1789)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 1º luglio 1966 (V. Stampato n. 2904)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

**(JERVOLINO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 luglio 1966*

Concessione di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Agli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai loro coadiutori, nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, possono essere concessi premi eccezionali per particolari benemeritenze o per prestazioni eccedenti l'ora-

rio normale di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal direttore generale; per importi superiori provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

#### Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, in lire 125 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1966, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.